



DELIBERA N. 33/2022

Oggetto: Definizione della controversia XXX / TIM XXX (GU14/200664/2019).

#### IL CORECOM MARCHE

Nella seduta del 20 dicembre 2022;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità) e la legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo);

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche);

VISTO l'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto il 21 novembre 2017;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati Regionali per le Comunicazioni, sottoscritta tra l'AGCOM, il Consiglio regionale delle Marche, la Giunta regionale delle Marche e il Corecom, il 28 dicembre 2018 e, in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera e);

VISTA la delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 374/21/CONS, del 18 novembre 2021 (Proroga dell'Accordo Quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali delle comunicazioni e delle relative Convenzioni);

VISTA la deliberazione del Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche n. 44 del 7 dicembre 2021 (Proroga della Convenzione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Co.re.com. Marche concernente il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni fino al 31 dicembre 2022);

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale n. 161/51 del 21 dicembre 2021 (Proroga dell'Accordo Quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali delle comunicazioni e delle relative Convenzioni);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale delle Marche n. 1687 del 30 dicembre 2021 (Proroga dell'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Marche);

VISTA la delibera AGCOM n. 203/18/CONS del 24 aprile 2018 (Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche), come sostituita dalla delibera AGCOM n. 358/22/CONS, di seguito denominato "Regolamento", e la delibera AGCOM n. 347/18/CONS del 18 luglio 2018 (Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche) di seguito denominato "Regolamento indennizzi";

VISTA la legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni – Corecom)

VISTA l'istanza prot. n. 0478862 del 7 novembre 2019 con cui l'istante chiedeva l'intervento del Corecom per la definizione della controversia in essere con TIM XXX ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento;

VISTA la nota del 27 gennaio 2020, con cui questo Ufficio ha comunicato alle parti, ai sensi degli articoli 15 e 16 del Regolamento, l'avvio del procedimento e la convocazione per l'udienza di discussione del 27 febbraio 2020;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTO il verbale di mancato accordo del 27 febbraio 2020;

VISTA la relazione del responsabile del procedimento;

ATTESA la proposta di decisione del responsabile del Servizio "Supporto agli Organismi regionali di garanzia";

CONSIDERATO, in particolare, quanto segue:

### **La posizione dell'istante**

L'istante lamenta l'addebito in fattura delle rate residue per l'acquisto del primo modem restituito non dovute nonché l'attivazione di una nuova utenza fissa per impossibilità al trasloco della linea fissa originaria.

In particolare nell'istanza introduttiva e nelle note di replica, ha fatto presente quanto segue.

- a) il 16 marzo 2018 aderiva all'offerta TIM Smart Casa passando dalla tecnologia Adsl a quella Fibra relativamente alla numerazione fissa 0731-25XXXX della residenza di Via XXX n. 7 nel Comune di Jesi (AN). L'attivazione della suddetta offerta comportava l'addebito in fattura di euro 5,00 (cinque/00) mensili per l'acquisto di nuovo modem con tecnologia Fibra;
- b) il 7 ottobre 2018 chiedeva il trasloco della linea Fibra numero 0731-25XXXX alla nuova residenza sita in Via XXX n. 5 nel Comune di Maiolati Spontini (AN) mediante la compilazione del Form on line;
- c) a seguito della suddetta richiesta di trasloco nessuno comunicava all'istante problematiche tecniche circa la possibilità del trasloco della linea in oggetto;
- d) solo il 16 ottobre 2018 il tecnico Telecom che interveniva nella nuova residenza comunicava la necessità di attivare una nuova numerazione e di configurare un nuovo router perché la Fibra non poteva essere migrata da un'abitazione all'altra;
- e) lo stesso tecnico invitava l'utente a restituire il primo router al centro logistico di Landriano (Pavia) e ad inviare un fax per cessare la numerazione fissa 0731-25XXXX, al fine di evitare l'addebito di costi aggiuntivi e penali di recesso;
- f) sempre il 16 ottobre 2018 contattava il Servizio Clienti di TIM per avere conferma di quanto spiegato dal tecnico ed i successivi 18 ottobre 2018 e 20 ottobre 2018 inviava il fax e Raccomandata A/R al gestore per chiedere la cessazione della linea in esenzione costi per impossibilità tecniche di trasloco come da accordi intercorsi con il Servizio Clienti ed il tecnico della TIM;
- g) tramite mail del 23 ottobre 2018 e del 7 novembre 2018 la TIM inviava lettere di benvenuto e condizioni contrattuali relative al successivo invio del decoder TIM Box abbinato alla nuova linea telefonica 0731-29XXXX, per un importo pari ad euro 2,99 (due/99) al mese per 48 rate, mai richiesto e mai opzionato;
- h) il 15 novembre 2018 inviava il vecchio router presso la Geodis Logistics, Magazzino Reverse A22, Piazzale Giorgio Ambrosoli - 27015 Landriano (Pavia) pur rimanendo perplesso sulla soluzione consigliata poiché il router Fibra avrebbe potuto essere riconfigurato per la nuova numerazione senza necessità di acquistarne uno nuovo;
- i) l'istante rifiutava per ben due volte la consegna del decoder TIM Box non richiesto;
- j) il 6 Aprile 2019 veniva emessa da TIM la fattura numero RM0147XXXX con scadenza 10 Maggio 2019 in cui veniva addebitato l'importo di euro 204,00 (duecentoquattro/00), quale importo residuo per l'acquisto del primo router e l'importo di euro 6,89 (sei/89) per l'acquisto del nuovo router TIM Expert, come sesta rata delle 48 totali;
- k) la stessa fattura conteneva inoltre l'addebito di euro 1,00 (uno/00) per il servizio TIM Vision mai richiesto ed il servizio Tim Vision Euro Sport inizialmente gratuito;

- l) il 20 maggio 2019 reclamava la fattura numero RM0147XXXX del 6 aprile 2019 chiedendo lo storno degli illegittimi addebiti;
- m) il 30 maggio 2019 TIM rispondeva parzialmente al suddetto reclamo informando l'utente che a seguito delle verifiche la richiesta dello storno degli addebiti non poteva essere accolta poiché l'addebito contestato era riferito ad un prodotto in vendita non soggetto a restituzione (primo router);
- n) l'operatore con la risposta al reclamo, sollecitava il pagamento della fattura contestata e di quella successivamente emessa numero RM0168XXXX per l'importo di euro 39,29 (trentanove/29) Iva inclusa;
- o) seguivano il deposito della istanza di conciliazione (UG/131657/2019) e richiesta di provvedimento temporaneo contro la minaccia di sospensione del servizio (GU5/131664/2019) che si chiudevano rispettivamente con un mancato accordo e con il ritiro dell'istanza poiché il gestore non dava seguito alle minacce di sospensione della nuova linea telefonica 0731-29XXXX;
- p) il 12 giugno 2019 l'istante saldava la fattura contestata numero RM0147XXXX del 6 aprile 2019;
- q) il 6 novembre 2019 seguiva l'udienza di conciliazione che si chiudeva con un mancato accordo;
- r) evidenza che l'offerta attivata nella nuova residenza di Via XXX, 5 nel Comune di Maiolati Spontini per la nuova numerazione 0731-29XXXX non è stata opzionata dall'istante ma assegnata arbitrariamente dal gestore e che il relativo contratto non è mai stato sottoscritto dall'utente e mai è stato recapitato per posta o via mail.

In base a tali premesse, l'istante ha chiesto, quanto segue:

- 1) indennizzo di euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) per la mancata trasparenza, per comunicazioni fuorvianti ed errate e per l'atteggiamento recidivo e persecutorio dell'operatore;
- 2) restituzione delle somme pagate e non dovute del modem TIM Smart, addebitato con l'attivazione dell'offerta TIM Smart Casa per un importo totale di euro 234,00 (duecentotrentaquattro/00)
- 3) restituzione della differenza tra il costo del modem TIM Smart ed il costo del secondo modem Tim Expert pari ad euro 90,72 (novanta/72);
- 4) rimborso delle spese di spedizioni del modem TIM Smart pari ad euro 9,00 (nove/00), oltre al rimborso per l'invio dei reclami a mezzo raccomandata e fax pari ad euro 16,28 (sedici/28);
- 5) indennizzo per la mancata risposta al reclamo inviato il 16 maggio 2019;
- 6) indennizzo per mancata comunicazione dell'attivazione della nuova numerazione 0731-29XXXX in sostituzione della originaria 0731-25XXXX;
- 7) indennizzo per mancata comunicazione dell'attivazione del servizio Tim Expert connesso al piano tariffario TIM Connect XDSL Gold e conseguente configurazione di nuovo modem;

- 8) indennizzo per il mancato rilascio e/o invio del nuovo contratto attivato per la numerazione 0731-29XXXX;
- 9) indennizzo per l'addebito di servizi onerosi di TIM Vision e di TIM EuroSport nonché dell'invio del decoder TIM Box mai richiesti;

### **La posizione dell'operatore**

TIM XXX, non ha depositato nessuna memoria difensiva nei termini fissati dalla nota di avvio del procedimento del 27 gennaio 2020. Il gestore ha peraltro partecipato all'udienza di discussione del 27 febbraio 2020 facendo presente che la memoria ed i relativi documenti sono stati acquisiti ad una diversa e successiva istanza che l'utente ha proposto sempre nei confronti dell'operatore TIM (GU14/211098/2019). La suddetta memoria e la documentazione allegata non possono essere prese in considerazione ai fini della decisione de qua perché depositate in altra istanza di definizione e perché tardive rispetto al termine perentorio previsto per il deposito degli scritti difensivi ai sensi dell'art. 16, comma 2, del Regolamento di procedura. Ne consegue che la presente controversia viene definita alla luce di quanto risulta dalla documentazione acquisita agli atti e tenuto conto degli scritti difensivi di parte istante.

### **3. Motivazione della decisione**

Preliminarmente si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento di procedura ed è, pertanto, proponibile ed ammissibile.

In relazione alle richieste sub 1) e sub 4) si evidenzia che sia la quantificazione che la liquidazione del danno esulano dalle competenze dell'Autorità, la quale, in sede di definizione delle controversie "ove riscontri la fondatezza dell'istanza può ordinare all'operatore di adottare le misure necessarie a far cessare la condotta lesiva dei diritti dell'utente e, se del caso, di effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o di corrispondere indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità", come previsto espressamente dal comma 4 dell'articolo 20 del "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche" di cui all'allegato A alla delibera Agcom n. 203/18/CONS, come da ultimo sostituito dall'allegato B alla delibera Agcom n. 358/22/CONS. Ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 20, invece, resta salvo il diritto dell'utente di agire in sede giurisdizionale per il riconoscimento del maggior danno (v. Co.re.com. Marche delibera n. 3/2019). Per consolidato orientamento dell'Agcom e dei Co.re.com., comunque, tutte le richieste di risarcimento danni vanno interpretate come richieste di indennizzo nell'ambito delle fattispecie individuate dal Regolamento indennizzi. Alla luce di quanto emerso all'esito dell'istruttoria le richieste dell'istante possono trovare parziale accoglimento per i motivi di seguito descritti.

L'utente lamenta l'addebito in fattura delle rate residue per l'acquisto del modem TIM Smart collegato all'attivazione fibra sulla numerazione fissa 0731-25XXXX. Ciò in quanto a seguito dell'impossibilità tecnica di traslocare la numerazione fibra dal Comune di Jesi al Comune di Maiolati Spontini ha dovuto chiedere la cessazione della numerazione suddetta e l'attivazione di una nuova numerazione (0731-29XXXX) connessa al piano tariffario TIM Connect XDSL Gold e conseguente applicazione del servizio Tim Expert nonché di configurazione di nuovo modem non richiesto. Nonostante i reclami telefonici e scritti inviati dall'utente, TIM richiedeva il pagamento di entrambi i modem oltre ad attivare un'offerta telefonica ed un piano tariffario non sottoscritto dall'utente.

Sul punto è bene evidenziare che il trasloco della linea fissa ha lo scopo di mantenere il proprio numero di telefono anche se si cambia domicilio e/o residenza. Il trasferimento della linea telefonica Telecom è possibile però solo se il cambio di indirizzo avviene all'interno dello stesso distretto telefonico. Nel caso di una linea Fibra, può succedere che il gestore non accetti la richiesta di trasloco nonostante che il cambio di residenza avvenga nello stesso distretto telefonico perché è necessario eseguire un "downgrade" della linea, cioè convertire la linea Fibra in Adsl prima di traslocare e, una volta giunti al nuovo indirizzo, passare nuovamente a Fibra. Si tratta di una procedura più lunga ma ugualmente fattibile e sempre richiedibile. Pertanto se, come nel caso in esame, è il gestore a chiedere la chiusura del vecchio contratto e l'attivazione di una nuova numerazione non possono essere addebitati in fattura né i costi di cessazione contrattuale, né le spese per il vecchio modem. Nel caso che ci occupa, come risulta dalla documentazione istruttoria depositata agli atti dall'utente, il 16 marzo 2018 l'istante aderiva all'offerta TIM Smart Casa passando dalla tecnologia Adsl a quella Fibra relativamente alla numerazione 0731-25XXXX della residenza di Via XXX numero 7, nel Comune di Jesi (AN). L'attivazione della suddetta offerta comportava l'addebito in fattura di euro 5,00 (cinque/00) mensili per l'acquisto di nuovo modem con tecnologia Fibra.

Il 7 ottobre 2018 l'istante chiedeva il trasloco della linea Fibra numero 0731-25XXXX alla nuova residenza sita in Via XXX n. 5, nel Comune di Maiolati Spontini (AN), mediante la compilazione del Form on line. A seguito della citata richiesta di trasloco nessuno comunicava all'istante la necessità di convertire la linea Fibra in Adsl per poi procedere al trasloco. Solo il 16 ottobre 2018 il tecnico Telecom che interveniva nella nuova residenza, comunicava all'istante la necessità di attivare una nuova numerazione e di configurare un nuovo router perché la Fibra non poteva essere migrata da un'abitazione all'altra. Peraltro, lo stesso tecnico invitava l'utente a restituire il primo router al centro logistico di Landriano (Pavia) e ad inviare un fax per cessare la numerazione fissa 0731-25XXXX, al fine di evitare l'addebito di costi aggiuntivi e penali di recesso. Tant'è vero che i successivi 18 ottobre 2018 e 20 ottobre 2018 l'utente inviava il fax e Raccomandata A/R al gestore per chiedere la cessazione della linea in esenzione costi per impossibilità tecniche di trasloco come da accordi intercorsi con il Servizio Clienti ed il tecnico della TIM. Appare pertanto evidente una mancata trasparenza nelle comunicazioni e nelle informazioni fornite all'istante circa le modalità di trasloco della linea, poiché se lo stesso avesse saputo che era possibile traslocare la numerazione originaria mediante il "downgrade" oppure avesse saputo la necessità di acquistare un nuovo router a pagamento per la nuova linea Fibra, avrebbe potuto fare una scelta diversa.

Sia la normativa regolamentari che contrattuale nonché la giurisprudenza dell'Agcom e dei Corecom, sanciscono il diritto degli utenti ad essere informati in modo chiaro, esatto e completo delle specifiche tecniche ed economiche dei servizi oltre alle relative modalità di fornitura, poiché solo in questo modo viene realmente tutelato il diritto di scelta dell'utente e la conseguente possibilità di orientamento verso una diversa offerta commerciale. La trasparenza delle Condizioni Generali, economiche e di offerta dei servizi telefonici è parte sostanziale del gioco competitivo dei mercati, senza la quale il consumatore non può fare scelte ottimali e consapevoli beneficiando dei vantaggi della concorrenza. Nel caso di specie, dunque, l'operatore non ha provato di aver informato correttamente l'utente circa le modalità del trasloco ed i relativi costi e addebiti con conseguente violazione delle regole volte a garantire chiarezza e completezza informativa. Ne consegue che l'utente ha diritto alla restituzione delle somme addebitate e pagate per numero 42 rate residue del modem TIM Smart in vendita rateale sul numero 0731-25XXXX, pari ad euro 204,00 (duecentoquattro/00), come addebitate nella fattura numero RM0147XXXX, contestata dall'utente.

Vista la restituzione delle rate residue del pagamento del primo modem non si accoglie la richiesta sub 3) circa la restituzione della differenza tra il costo del modem TIM Smart e il modem TIM Expert . Sotto questo profilo però, giova ricordare, in punto di diritto, che con delibera n. 519/15/CONS l'Autorità, in attuazione dell'art. 80 comma 4 quater del Codice, aveva ribadito il divieto di previsioni contrattuali che impongano un impegno contrattuale superiore ai 24 mesi, salvo ammettere la possibilità, nel caso di offerte che prevedono anche l'acquisto di beni, di prevedere periodi di rateizzazione, per il solo pagamento del corrispettivo relativo a tali beni, più lunghi rispetto alla durata del contratto principale. Con le Linee guida l'Autorità ha espressamente chiarito che anche la durata delle rateizzazioni dei servizi non può eccedere i 24 mesi, al fine di non vincolare di fatto il cliente oltre il termine di legge. Pertanto, la rateizzazione applicata all'istante per un periodo di 48 mesi risulta illegittima nella parte eccedente i 24 mesi. Pertanto, a norma dell'art. 20, comma 4, del Regolamento di procedura si ordina all'operatore di adottare le misure necessarie a fare cessare la condotta lesiva dei diritti dell'utente e di rimborsare le somme risultate non dovute per il modem TIM Exper nella parte eccedente i 24 mesi e/o provvedere al loro storno. La violazione degli obblighi informativi a carico dell'operatore circa le modalità di trasloco della linea nonché l'attivazione di una nuova numerazione con un piano economico dal costo maggiore rispetto a quello attivato sulla vecchia linea e la previsione di rateizzazione del servizio "Tim Expert" superiore ai 24 mesi legittima anche il riconoscimento di un indennizzo per mancata trasparenza contrattuale da liquidarsi in via equitativa nella somma di euro 500,00 (cinquecento/00). Non si accoglie la richiesta sub 5) circa l'indennizzo per la mancata risposta al reclamo inviato il 16 maggio 2019, poiché il gestore ha riscontrato lo stesso con comunicazione scritta del 30 maggio 2019, anche se tale comunicazione non è stata esaustiva e trasparente poiché non ha preso in considerazione l'intera vicenda dell'istante. In altri termini, anche nella risposta al reclamo si ravvisa una violazione degli obblighi di trasparenza e di quelli informativi che sono stati sopra indennizzati.

La carenza dell'informativa, la violazione dei basilari doveri di correttezza e buona fede contrattuale legittimano, non solo, la richiesta dell'istante ad un indennizzo per mancata trasparenza contrattuale ma anche la risoluzione del contrattuale senza costi di recesso che nel caso in esame dovranno essere stornati e/o rimborsati qualora, *medio tempore*, l'utente abbia migrato la numerazione verso altro operatore ovvero l'abbia cessata con anticipo rispetto al termine contrattuale.

Sempre la fattura numero RM0147XXXX, con scadenza 10 Maggio 2019, in cui veniva addebitato l'importo di euro 204,00 (duecentoquattro/00), quale importo residuo per l'acquisto del primo router e l'importo di euro 6,89 (sei/89) per l'acquisto del nuovo router TIM Expert, come sesta rata delle 48 totali, comprendeva anche l'addebito di euro 1,00 (uno/00) per il servizio TIM Vision mai richiesto ed il servizio Tim Vision Euro Sport gratuito per il primo anno. Tali servizi risultano non voluti né usufruiti poiché l'istante ha rifiutato per ben due volte la consegna del decoder TIM Box. Trattasi, dunque, di due servizi accessori attivati unilateralmente dall'operatore in palese violazione dei basilari doveri di correttezza e buona fede contrattuale e procedurale che danno origine al diritto dell'utente di non pagare alcun corrispettivo o di ottenere lo storno e/o il rimborso dei pagamenti avvenuti oltre ad un indennizzo per l'attivazione di servizi non richiesti da liquidarsi anch'esso in via equitativa in euro 200,00 (duecento/00).

Quanto sopra dedotto e motivato è assorbente per la vertenza successivamente instaurata dall'utente con l'istanza GU14/290574/2020, tra le stesse parti per lo stesso oggetto del contendere, che pertanto deve essere dichiarata improcedibile per cessata materia del contendere.

### **DELIBERA**

1. definizione della controversia tra l'utente XXX e TIM XXX a:

- riconoscere in favore dell'istante, tramite assegno bancario o bonifico, la somma di euro 204,00 (duecentoquattro/00), quale rimborso delle somme addebitate per numero 42 rate residue del modem TIM Smart in vendita rateale sul numero 0731-257481, come addebitate nella fattura numero RM0147XXXX, del 6 aprile 2019;
- riconoscere in favore dell'istante, tramite assegno bancario o bonifico, la somma di euro 500,00 (cinquecento/00), quale indennizzo per mancata trasparenza contrattuale liquidato in via equitativa;
- riconoscere in favore dell'istante, tramite assegno bancario o bonifico, la somma di euro 200,00 (duecento/00), quale indennizzo in via equitativa per l'attivazione dei servizi accessori TIM Vision e TIM Euro Sport non richiesti;
- ordinare all'operatore di adottare le misure necessarie a fare cessare la condotta lesiva dei diritti dell'utente e di rimborsare, tramite assegno bancario o bonifico, le somme risultate non dovute per il modem TIM Exper nella parte eccedente i 24 mesi e/o provvedere al loro storno con conseguente regolarizzazione della posizione amministrativo-contabile dell'utente;
- regolarizzare la posizione amministrativa e contabile inerente l'utenza telefonica numero 0731-29XXXX mediante storno e/o rimborso sia di quanto addebitato per il servizio TIM Vision mai richiesto ed il servizio Tim Vision Euro Sport gratuito solo per il primo anno.

2. Il presente provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
3. La presente delibera può essere impugnata davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica della stessa.
4. L'utente può chiedere, in sede giurisdizionale, il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.
5. La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Il Presidente  
(Cinzia Gucci)